

Regolamento del Consiglio n. 1030/2002

13 giugno 2002

che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

pubblicato in GUCE n. L 157 del 15 giugno 2002

Il Consiglio dell'Unione Europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato di Amsterdam mira a istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e conferisce alla Commissione il diritto di iniziativa in vista dell'adozione di misure volte ad una politica armonizzata in materia di immigrazione.

(2) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia prevede, alla misura 38, lettera c), punto ii), l'elaborazione di una normativa sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti e di permessi di soggiorno a lungo termine.

(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato la necessità di una politica armonizzata in materia di immigrazione, alla luce in particolare delle disposizioni del trattato relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi.

(4) L'azione comune 97/11/GAI del Consiglio relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno, conferma la necessità di armonizzare il modello dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi. Di conseguenza, è opportuno che l'azione comune 97/11/GAI sia ormai sostituita da un atto della Comunità.

(5) È indispensabile che il modello uniforme per i permessi di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione.

Ciò contribuirà alla prevenzione e alla lotta contro l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare.

Il modello dovrebbe inoltre essere idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza armonizzate universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.

(6) Per rafforzare la protezione dei permessi di soggiorno contro la contraffazione e la falsificazione, gli Stati membri e la Commissione esaminano ad intervalli regolari, in considerazione dell'evoluzione tecnologica, i cambiamenti da introdurre negli elementi di sicurezza insiti nel permesso, in particolare l'integrazione e l'uso di nuovi elementi biometrici.

(7) Il presente regolamento definisce solo le caratteristiche del modello che non hanno carattere di segretezza. Esse dovrebbero essere integrate da altre prescrizioni che devono rimanere segrete onde evitare contraffazioni e falsificazioni e che non possono contenere dati personali o riferimenti agli stessi. La competenza ad adottare tali prescrizioni tecniche aggiuntive deve essere conferita alla Commissione, che è assistita dal comitato di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti. A tale proposito occorre far sì che venga evitata ogni

discontinuità con i permessi di soggiorno oggetto delle decisioni del Consiglio del 17 dicembre 1997 e dell'8 giugno 2001.

(8) Per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro attribuisca ad un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme per i permessi di soggiorno, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo. Per motivi di sicurezza, ogni Stato membro dovrebbe comunicare il nome dell'organismo competente alla Commissione e agli altri Stati membri.

(9) Gli Stati membri, di concerto con la Commissione, dovrebbero attuare le misure necessarie a garantire che il trattamento dei dati personali rispetti il livello di protezione previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

(10) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2).

(11) Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati o di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità e di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

(12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è quindi vincolata ad esso, né soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento è inteso a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della terza parte, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, la Danimarca deciderà se recepirlo o meno nella sua legislazione nazionale entro sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento da parte del Consiglio.

(13) Per quanto concerne la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che riguarda il settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

(14) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito, con lettera del 3 luglio 2001, ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(15) A norma dell'articolo 1 del suddetto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 del suddetto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda,

ha adottato il presente regolamento:

Art. 1

1. I permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi hanno un modello uniforme e comprendono uno spazio riservato alle informazioni indicate nell'allegato. Il modello uniforme può essere utilizzato come autoadesivo o documento separato. Ciascuno Stato membro può aggiungere nello spazio del modello uniforme riservato a tal fine

informazioni importanti riguardanti la natura del permesso e lo status giuridico della persona interessata, comprese le informazioni su un eventuale permesso di lavoro della stessa.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «permesso di soggiorno», un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, fatta eccezione per:

i) visti;

ii) permessi rilasciati in attesa dell'esame di una domanda di permesso di soggiorno o di asilo;

iii) autorizzazioni rilasciate per soggiorni di durata inferiore ai sei mesi da Stati membri che non applicano le disposizioni dell'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; b) «cittadino di un paese terzo», una persona che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.

Art. 2

1. Ulteriori prescrizioni tecniche relative al modello uniforme per i permessi di soggiorno sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, con riferimento a:

a) elementi e requisiti di sicurezza complementari, comprese più efficaci norme di prevenzione contro il rischio di contraffazione e di falsificazione; b) procedimenti e modalità tecniche da osservare per compilare il modello uniforme di permesso di soggiorno; c) altre modalità da osservare per compilare il modello uniforme di permesso di soggiorno.

2. I colori del permesso di soggiorno di modello uniforme possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Art. 3

Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

Ciascuno Stato membro designa un unico organismo responsabile della stampa del permesso di soggiorno di modello uniforme. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare uno stesso organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Art. 4

Fatte salve norme in materia di protezione dei dati, le persone cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.

Il permesso di soggiorno non deve contenere alcuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle previste nell'allegato del presente regolamento e da quelle indicate nel relativo documento di viaggio.

Art. 5

Il presente regolamento non si applica ai cittadini di paesi terzi che siano:

- familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione,
- cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione in virtù del suddetto accordo,
- cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto e autorizzati a soggiornare in uno Stato membro per un periodo inferiore a tre mesi.

Art. 6

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Art. 7

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1683/95.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 8

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

Art. 9

Gli Stati membri rilasciano permessi di soggiorno di modello uniforme di cui all'articolo 1 al più tardi un anno dopo l'adozione degli elementi e dei requisiti di sicurezza complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

A decorrere da tale data il presente regolamento sostituisce, negli Stati membri interessati, l'azione comune 97/11/GAI.

L'integrazione della fotografia, di cui al punto 14 dell'allegato, nel permesso di soggiorno dei cittadini di paesi terzi in forma di autoadesivo ha luogo entro cinque anni dall'adozione delle prescrizioni tecniche previste per l'adozione della misura di cui all'articolo 2. L'introduzione del modello uniforme per i permessi di soggiorno non pregiudica tuttavia la validità delle autorizzazioni già rilasciate tramite altri modelli, a meno che lo Stato membro interessato non disponga altrimenti.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Per il Consiglio

Il Presidente
M. Rajoy Brey